

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE E ATTIVITÀ AFFINI (EBIPAN) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE MEDESIMO

L'anno 2012, il giorno 5 del mese di aprile, in Roma,

LE SOTTOSCRITTE PARTI

- Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. del 30 luglio 2008 registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2008 e, come tale, legale rappresentante, dello **"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS") a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 prorogato nell'incarico per effetto dell'art. 21 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha differito la durata in carica del Presidente dell'INPS fino al 31 dicembre 2014;

- Edvino Jerian, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente e, dunque, legale rappresentante di EBIPAN (Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Affini), con sede in Roma, in Via Alessandria 159/D, codice fiscale 97628650588, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo (in appresso anche più brevemente EBIPAN);

premesso

che l'accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, sottoscritto in data 1° dicembre 2009 da Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, l'Assopanificatori aderente a Fiesa – Confesercenti e la FLAI – CGIL, la FAI – CISL, la UILA – UIL definisce e costituisce l'EBIPAN (Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Affini)

- Vista la determinazione n. 369 del 5 agosto 2011;
- Visto l'art. 2, commi 16 e 17 legge 24/11/2006 n. 286;
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- Visto il D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,

- Visto l'accordo del 24 gennaio 2012 tra INPS e SISPI per la gestione dei flussi informativi e finanziari derivanti dalla convenzione che l'INPS sottoscrive con Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dello stesso Ente Bilaterale/Fondo/Cassa a mezzo del mod. F24;

- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1

L'EBIPAN affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale medesimo, di cui agli articoli del CCNL indicato nel preambolo della presente convenzione.
La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l'INPS richiede all'Agenzia delle entrate, per conto di EBIPAN, l'istituzione di un apposito codice "causale contributo".

Le aziende interessate all'atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari, per il finanziamento dell'EBIPAN, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.
I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente (IBAN) di EBIPAN.
L'INPS non può utilizzare le somme destinate all' Ente predetto per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all' Ente.

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'EBIPAN provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

L'EBIPAN si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

L'EBIPAN si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

A

Art.4

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5

I dati relativi ai versamenti, verranno messi a disposizione dell'EBIPAN entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile dell' EBIPAN potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

I dati relativi al numero dei dipendenti e al montante retributivo affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione delle denunce contributive.

L'EBIPAN può, altresì, avvalersi della SISPI, con la quale l'Istituto ha stipulato l'accordo citato in premesse, per ricevere la contribuzione denunciata per ciascun lavoratore a mezzo procedura UNIEMENS, unitamente agli importi dei versamenti risultanti dal mod.F24.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.6

L'EBIPAN si impegna a corrispondere all'Istituto, le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Il costo individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'EBIPAN è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2009 ed è pari ad euro 0,11 per gestione delega per la singola riga F24.
All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all'INPS dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.2, commi 16 e 17, della legge 286/2006.

Gli Enti che ne fanno richiesta si impegnano a corrispondere direttamente a SISPI i costi per il trattamento dei flussi UNIEMENS e da modello F 24, come di seguito indicati:

Numero dei records	Prezzo unitario €	Valore fascia €	Totale max. €
da 1 a 500.000	0,045	22.500	22.500
da 500.001 a 1.000.000	0,04	20.000	42.500
da 1.000.001 a 1.500.000	0,034	17.500	60.000
da 1.500.001 a 2.000.000	0,03	15.000	75.000
da 2.000.001 a 2.500.000	0,025	12.500	87.500
da 2.500.001 a 3.000.000	0,019	10.000	97.500
da 3.000.001 a 8.000.000	0,015	75.000	172.500
oltre 8.000.000	0,006	---------	---------

oltre IVA, ove dovuta.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale le Associazioni hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Il pagamento delle somme dovute all'Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.

Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e gli Enti.

E' a carico dei predetti enti, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione, l'EBIPAN trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.

Il responsabile di EBIPAN, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Art.8

L'INPS è esonerato – e l'EBIPAN lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra l'EBIPAN e le aziende interessate.

L'EBIPAN è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e il responsabile dell'EBIPAN, di cui all'art. 7 del presente accordo.

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte delle Associazioni dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
dott. Antonio Mastrapasqua

Il Presidente dell'INPS

Il Rappresentante di EBIPAN

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 8; art.10; art. 11.

Il Rappresentante legale



